



Sentenza n. 148 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso

Giudici relatori e redattori: Francesco Viganò e Luca Antonini

decisione del 23 giugno 2026, deposito del 24 luglio 2026

comunicato stampa del 24 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 43 del 2025

parole chiave:

SANITÀ PUBBLICA – SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO –
ORDINAMENTO CIVILE – ORDINAMENTO PENALE – LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA

disposizioni impugnate:

- legge della Regione autonoma Sardegna 18 settembre 2025, n. 26

disposizioni parametro:

- artt. 117, commi secondo, lettere l) e m), e terzo, della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale – non fondatezza

Con la sentenza n. 148 del 2026, la Corte costituzionale si è pronunciata sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri avverso la **l.r. Sardegna n. 26 del 2025**, recante «Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al **suicidio medicalmente assistito** ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019».

I motivi del ricorso statale, proposto prima della pubblicazione della **sentenza n. 204 del 2025** sulla l.r. Toscana n. 16 del 2025, risultano nella sostanza **sovrapponibili a quelli già esaminati e decisi dalla Corte con la pronuncia da ultimo citata**, di cui la sentenza n. 148 riproduce gli esiti.

Come nella sentenza n. 204 del 2025, **la Corte ha anzitutto rigettato le censure riferite all'intera legge regionale**, escludendo, da un lato, l'invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale» e di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» e, dall'altro, la violazione della competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute». **L'assenza di una disciplina statale sulla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio, infatti, non preclude alle Regioni di disciplinare l'attività delle aziende sanitarie locali,**

potendo i principi fondamentali della materia essere ricavati dalla legislazione vigente, interpretata alla luce delle pronunce del giudice costituzionale.

Quanto alle **censure riferite alle singole disposizioni**, coerentemente con la sentenza n. 204 del 2025, **la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni impugnate ogniqualvolta abbia riscontrato un tentativo da parte della Regione di sostituirsi allo Stato, "impossessandosi" dei principi ordinamentali individuati dalla Corte e cristallizzandoli nella legge regionale, ovvero quando abbia ravvisato il rischio di una difformità di trattamento sul territorio nazionale, in pregiudizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile», o di un'alterazione dei principi fondamentali in materia di «tutela della salute»** posti dalla legislazione statale e interpretati alla luce della giurisprudenza costituzionale.

Viceversa, sono state giudicate **infondate** le censure sollevate dallo Stato nei confronti di quelle disposizioni della legge regionale aventi a oggetto **profili meramente organizzativi o finanziari**, in quanto, per loro natura, inidonee a incidere sulle competenze legislative riservate allo Stato.

Nicola Strangis